

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 66/05

12 luglio 2005

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-154/04 e C-155/04

Alliance for Natural Health, National Association of Health Stores e a. / Secretary of State for Health

LA CORTE CONFERMA LA VALIDITÀ DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA RELATIVA AGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

Il sistema dell'"elenco dei componenti consentiti" è idoneo a garantire la libera circolazione degli integratori alimentari e ad assicurare la protezione della salute umana.

Nel giugno 2002, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una direttiva riguardante gli integratori alimentari¹. Tale direttiva è basata sull'art. 95 CE che permette alla Comunità di adottare i provvedimenti intesi a garantire il funzionamento del mercato interno.

La direttiva mira al ravvicinamento delle diverse norme nazionali riguardanti questi prodotti allo scopo di assicurarne la libera circolazione e di garantire, allo stesso tempo, un elevato livello di tutela dei consumatori. A tal fine, la direttiva istituisce un sistema basato su "elenchi dei componenti consentiti" che autorizza la commercializzazione nella Comunità dei soli prodotti che contengono sostanze iscritte sugli elenchi allegati alla direttiva. Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare la commercializzazione di questi prodotti. Se non presenta rischi per la salute, una sostanza può essere inclusa nell'elenco con decisione della Commissione, assistita da un comitato e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Ai sensi della direttiva, gli Stati membri devono autorizzare, al più tardi a decorrere dal 1° agosto 2003, il commercio di prodotti contenenti sostanze che si trovano sull'elenco e vietare, al più tardi a decorrere dal 1° agosto 2005, il commercio di prodotti non conformi alla direttiva.

L'Alliance for Natural Health (un'associazione europea che riunisce fabbricanti, grossisti, distributori, venditori al minuto e consumatori di integratori alimentari), la Nutri-Link Ltd (una piccola impresa specializzata nella distribuzione nella vendita di integratori alimentari), nonché la National Association of Health Stores e la Health Food Manufacturers Ltd (due associazioni di categoria che rappresentano circa 580 società che si occupano della vendita di

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183, pag. 51).

alimenti salutistici nel Regno Unito) hanno contestato, dinanzi alla High Court of Justice britannica, la validità dei decreti britannici che recepiscono la direttiva. Esse ritengono che le disposizioni della direttiva che vietano la commercializzazione dei prodotti non conformi ad essa violino diversi principi del diritto comunitario e siano state adottate su una base giuridica inadeguata. La High Court ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee diverse questioni.

Con la sentenza odierna **la Corte** respinge gli argomenti delle ricorrenti e **conferma la validità della direttiva**.

La Corte ricorda che, prima dell'adozione della direttiva, gli integratori alimentari erano assoggettati a disposizioni nazionali eterogenee, che potevano ostacolare la loro libera circolazione e il funzionamento del mercato interno. Tale situazione è confermata dall'esistenza di numerose controversie pendenti dinanzi alla Corte di giustizia, aventi ad oggetto fattispecie in cui determinati operatori economici hanno incontrato ostacoli nel commercializzare in uno Stato membro integratori alimentari legalmente commercializzati in un altro Stato membro, e dal fatto che alla Commissione sono pervenuti numerosi reclami a causa di divergenze tra le discipline nazionali. In tale contesto, la Corte conclude che la direttiva si basa legittimamente sull'art. 95 del Trattato CE.

Le ricorrenti hanno fatto valere, inoltre, l'incompatibilità delle disposizioni della direttiva con la libera circolazione delle merci. La Corte ricorda che talune restrizioni possono essere giustificate dalla protezione della salute dei cittadini e considera che le misure in questione sono necessarie ed adeguate a conseguire quest'obiettivo.

Infatti, un sistema basato su un elenco dei componenti vietati potrebbe non essere sufficiente per perseguire tale obiettivo. Un simile sistema potrebbe avere come conseguenza che una sostanza entri liberamente nella preparazione degli integratori alimentari pur non essendo stata oggetto, a causa, ad esempio, della sua novità, di una valutazione scientifica in grado di garantire la sua piena innocuità per la salute umana.

La Corte aggiunge che un sistema basato su elenchi dei componenti consentiti deve essere corredato di una procedura destinata a permettere l'iscrizione di una data sostanza sui detti elenchi, procedura che sia conforme ai principi di buon andamento dell'amministrazione e di certezza del diritto. Tale procedura deve essere accessibile, nel senso che essa deve essere espressamente menzionata in un atto di portata generale che vincoli le autorità interessate e deve potersi concludere in termini ragionevoli, mentre la domanda di iscrizione di una sostanza sull'elenco può essere respinta soltanto sulla base di una valutazione approfondita del rischio, valutazione basata sui più affidabili dati scientifici disponibili e sui risultati più recenti della ricerca. La decisione di diniego, inoltre, deve poter formare oggetto di un ricorso esperibile in via giurisdizionale. Sebbene nessuna disposizione della direttiva garantisca per sé sola che la fase di consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare si svolga in condizioni di trasparenza e si concluda entro termini ragionevoli, tale vuoto normativo non compromette il corretto svolgimento della procedura di modifica degli elenchi dei componenti consentiti entro termini ragionevoli. Tuttavia, la Corte sottolinea che spetta alla Commissione adottare e rendere accessibili agli interessati le misure necessarie per assicurare in via generale la trasparenza e la ragionevolezza della durata di tale fase.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: CS, DE, EN, EL, ES, FR, IT, NL, PL, SK

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674

Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"

Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione

L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249

o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956